

N. R.G. 82965/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 82965/2015 tra:

[REDACTED], nato in Gambia, [REDACTED] rappresentato e difeso
dall'Avv. Iacopo Maria Pitorri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
ROMA, Via Pietro Ma scagni n. 186;

- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI
ROMA**

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 21.12.2015 [REDACTED], cittadino del Gambia,
ha impugnato il provvedimento emesso il 5 novembre 2015 e notificato il
28.11.2015 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale di Roma, gli ha negato il riconoscimento dello status di
rifugiato e di forme complementari di protezione, chiedendo il riconoscimento
dello status di rifugiato o, in subordine, il diritto di asilo politico ex art 10 co. 3
Cost., o, in ulteriore subordine, della protezione sussidiaria ovvero il rilascio di
permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in
giudizio.

Parte ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale ha dichiarato di essere
fuggito dal suo paese nel 2012 per paura di essere arrestato, avendo manifestato
idee vicine a quelle dell'Imam Fofana e contrarie a quelle dell'allora Presidente
del Gambia.

La commissione territoriale ha ritenuto non credibile il racconto del ricorrente e,
comunque, le circostanze dallo stesso riportate non riconducibili alle previsioni di
cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità
del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007,
nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32,
comma 3, del D.Lgs. 25/2008.

Il racconto del ricorrente è stato confermato nell'audizione innanzi al Giudice, nel
corso della quale, lo stesso ha precisato che era figlio di un Imam e che alla morte
di quest'ultimo avrebbe dovuto prendere il suo posto; che era in collegamento con
il capo religioso BA KAWSU FOFANA, in contrasto con l'allora Presidente
Jammeh ed ha, altresì, dichiarato di vivere, attualmente, a Bolsena presso un
Centro di Accoglienza, di lavorare facendo pulizie, senza regolare contratto e di

frequentare un corso di Italiano presso il centro, ma di non avere ancora conseguito il diploma.

Il racconto del richiedente, a differenza di quanto ritenuto dalla Commissione territoriale, appare coerente, privo di contraddizioni e trova riscontro nella situazione del paese, anche in relazione a quanto raccontato, quale si ricava dalle più accreditate fonti internazionali.

In ordine alla richiesta principale volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio Paese e non può per tali motivi farvi rientro: definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico-economica del Paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, sia tale da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolmabilità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n. 291).

Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Tanto premesso, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di aspetti persecutori diretti e personali, non siano riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra, non può essere accolta la domanda diretta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, non risultando oggettivamente dimostrata né risultando offerti adeguati elementi che avvalorino la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni anche latamente politiche o riconducibili ad altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra, tanto più che attualmente il regime in Gambia è mutato, come meglio specificato più avanti.

Quanto alla domanda svolta in via subordinata ai sensi dell'art. 10, comma 3 della Cost., occorre osservare che la stessa, del pari, non può essere accolta in quanto “*in assenza di una legge organica sull'asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi le condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti in materia di richiesta e di concessione, il diritto di asilo deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato politico*” (Cass. 1° settembre 2006, n. 18940; Cass. 23 agosto 2006, n. 18353) e, quindi, come diritto privo di autonomo rilievo.

Per quanto attiene la misura della protezione sussidiaria va ricordato che tale misura è consentita in presenza di un danno grave sussistente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, ovverossia: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale

alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

La protezione sussidiaria deve essere riconosciuta al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve avversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

L'ex presidente Yahya Jammeh aveva preso il potere in un colpo di stato incruento nel 1994 e aveva governato sinora con un pugno di ferro. Il suo mandato era stato ratificato quando aveva vinto le elezioni nel 1996, e da allora era stato rieletto al potere in modo schiacciante nel 2001, nel 2006, e nel 2011. Egli si era reso protagonista di una ferocissima dittatura e manteneva il potere attraverso una legislazione fortemente limitativa della libertà di espressione e di informazione.

L'approvazione di nuove leggi, nel 2014 aveva ulteriormente limitato la libertà d'espressione e accresciuto le misure punitive contro i giornalisti. Difensori dei diritti umani e giornalisti affrontavano incarcerazioni e vessazioni. La tortura era normalmente praticata dalle forze governative. Le persone comunque incarcerate ricevevano trattamenti inumani e degradanti e non avevano assistenza medica.

Il 2 dicembre 2016, a seguito delle nuove elezioni presidenziali, la Commissione Elettorale Indipendente ha annunciato che le elezioni erano state vinte dall'oppositore Adama Barrow. Il 9 dicembre, con lo sconcerto di molti gambiani e della comunità internazionale, il presidente Jammeh ha dichiarato di non accettare il risultato delle elezioni e ha chiesto lo svolgimento di nuove elezioni. Da allora e fino a quando l'ex presidente Jammeh non ha lasciato il paese, la tensione è stata molto alta in Gambia, con ufficiali della sicurezza in standby sparsi su tutto il territorio ed un forte senso di ansietà da parte della popolazione. In una nota dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani si legge: "L'aumento della presenza militare in tutto il Gambia da quando il presidente Yayha Jammeh ha rifiutato il risultato elettorale rischia di accrescere l'attuale clima di intimidazione e persecuzione nel Paese, ha dichiarato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani Zeid Ra'ad Al Hussein. Ciò è estremamente preoccupante in considerazione del numero elevatissimo di violazioni dei diritti umani in Gambia, incluso l'uso eccessivo della forza nei confronti dei manifestanti, le detenzioni arbitrarie, i decessi avvenuti in custodia nonché le accuse di tortura, e maltrattamenti dei detenuti."

A fronte di tale situazione e del pericolo di una guerra con i paesi vicini, molti gambiani avevano iniziato a fuggire dal paese per rifugiarsi in Senegal. (v. COI Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del 16 gennaio 2017).

Successivamente, il paese ha finalmente dichiarato l'avvenuta restaurazione della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà sancita dalla costituzione, la condanna della violenza e la promozione della libertà. Il presidente eletto, Adama Barrow, dopo aver trascorso un lungo periodo in Senegal, a Dakar, per

ragioni di sicurezza, ha raggiunto il Gambia il 26 gennaio, il giorno stesso in cui il presidente uscente, Jammeh, ha lasciato il paese per cercare asilo in Guinea Equatoriale.

Vi sono state le prime scarcerazioni di oppositori politici e la promessa di restaurare la democrazia ed il rispetto dei diritti umani.

La situazione è, quindi, in evoluzione, ma la transizione sarà probabilmente lunga, richiedendo la rifondazione di tutto il sistema penale e carcerario, compresi i giudici ed i vertici delle forze di sicurezza governative, nominati dall'ex dittatore. In termini generali la situazione risulta ancora molto fluida ed indefinita ed il superamento di tensioni interne sembra ancora da raggiungere.

E' chiaro, comunque, che uscito di scena il presidente Jammeh non sembra ipotizzabile che i suoi oppositori rischino ancora, in caso di rientro in patria, di essere imprigionati o sottoposti ad atti di persecuzione.

Pertanto non può riconoscersi al richiedente la misura della protezione sussidiaria. Deve invece ritenersi fondata la domanda formulata in via di ulteriore subordine di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui all'art. 5, comma 6 d.lgs 286/98 che fa riferimento a "*seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato Italiano*".

Al riguardo la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui si tratta del riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori etc.). Il permesso umanitario è una misura atipica e residuale idonea ad integrare l'ampiezza del diritto d'asilo costituzionale così come definito dall'art. 10 Cost. (v. Cass sent n. 15466/2014).

Va, infatti, considerato che la caduta di un regime di così lunga durata, quale quello dell'ex presidente Jammeh, non fa venir meno improvvisamente il tessuto connettivo di cui la struttura politica era formata e che i sostenitori di quest'ultimo continuano ad essere numerosi e ad occupare posti di rilievo all'interno dell'apparato statale. Né è ipotizzabile la piena operatività di un regime democratico senza un percorso di pacificazione interno e senza strascichi di sorta. Ciò significa che non appare da escludere la persistenza di rischi individuali per il richiedente, apertamente schieratosi contro l'ex presidente del suo paese, che, in caso di rientro in patria, si troverebbe in una condizione di particolare vulnerabilità.

Per quanto detto si ritiene che la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari meriti accoglimento.

Tenuto conto dell'ammissione di parte [REDACTED],
sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 702 bis c.p.c, così dispone:

riconosce a [REDACTED] il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 D.Lgs. 286/1998;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017

IL GIUDICE

A large black rectangular redaction box covers the signature of the judge.